



Liceo Classico sede Acireale - Via M. Arcidiacono – tel. 095 6136040
Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi - Via Lavina, 10 B tel. 0956136068
C.F. 90055030879 – indirizzo web:www.gulliepennisi.gov.it
e-mail:ctis044007@istruzione.it – pec:ctis044007@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA MINIMA DI ORE DI FREQUENZA NECESSARIA PER
LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO**
Delibera n. 22 Collegio Docenti del 11 settembre 2015

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTO il DPR 249/98, art. 3 comma 1
- VISTO il D. Lgs. 297/94, art. 74, comma 3;
- VISTO il DPR 122/2009, artt. 11 e 14;
- VISTA la C.M. n° 20 del 4 marzo 2011, avente per oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”;

APPROVA

il seguente Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell’anno scolastico:

Art. 1

Gli studenti, come previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Art. 3

Come previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento.

Rientrano a tutti gli effetti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.

Art. 4

Calcolo della percentuale di assenze.

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline e si procede alla loro somma, che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall’ordinamento.

Per quanto riguarda gli alunni trasferiti in corso d’anno da altra Istituzione Scolastica, l’Ufficio di Segreteria richiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza e ne darà comunicazione al Coordinatore di Classe.

Art. 5

Visti i piani orari previsti dalla Riforma, a regime dall'a.s. 2015/2016,

LICEO CLASSICO

MATERIE	ORE SETTIMANALI				
	1°LICEO	2°LICEO	3°LICEO	4°LICEO	5°LICEO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	4	4	4	4	4
LINGUA E CULTURA LATINA	5	5	4	4	4
LINGUA E CULTURA GRECA	4	4	3	3	3
LINGUA E CULTURA STRANIERA	3 (5*)	3 (5*)	3 (7*)	3 (7*)	3 (7*)
STORIA			3	3	3
STORIA E GEOGRAFIA	3	3	-	-	-
FILOSOFIA	-	-	3	3	3
MATEMATICA *	3	3	2	2	2
FISICA	-	-	2	2	2
SCIENZE NATURALI **	2	2	2	2	2
STORIA DELL'ARTE			2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	2	2	2	2	2
RELIGIONE / MAT. ALTERN.	1	1	1	1	1
TOTALE ORE (*ESABAC)	27 (29*)	27 (29*)	31 (35*)	31 (35*)	31(35*)

LICEO SCIENTIFICO

MATERIE	ORE SETTIMANALI				
	1°LICEO	2°LICEO	3°LICEO	4°LICEO	5°LICEO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	4	4	4	4	4
LINGUA E CULTURA LATINA	3	3	3	3	3
LINGUA E CULTURA STRANIERA	3	3	3	3	3
STORIA E GEOGRAFIA	3	3	-	-	-
STORIA	-	-	2	2	2
FILOSOFIA	-	-	3	3	3
MATEMATICA *	5	5	4	4	4
FISICA	2	2	3	3	3
SCIENZE NATURALI **	2	2	3	3	3
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	2	2	2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	2	2	2	2	2
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1	1
TOTALE ORE	27	27	30	30	30

* Con Informatica al primo biennio; ** Biologia, Chimica, Scienze della terra.

n. b. Nelle classi quarte e quinte è previsto l'insegnamento di una disciplina nella lingua straniera studiata.

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Classi	h/anno	Limite minimo di frequenza 75% del monte ore	< del 75% del monte ore	Limite massimo di ore assenze consentito
4 ^A e 5 ^A ginnasiali	891	668	L'ALLIEVO/A NON VIENE SCRUTINATO/A	223
1 ^A e 2 ^A liceo scientifico (I biennio)	(957*) (I biennio esabac*)	(717*) (I biennio esabac*)		(240*) (I biennio esabac*)
1 ^A 2 ^A 3 ^A liceo classico	1023	767		256
1 ^A 2 ^A e 3 ^A liceali (ESABAC)	1155	866		289
Lingua francese				
3 ^A 4 ^A e 5 ^A Liceo scientifico	990	743		247

Dal monte ore complessivo si devono sottrarre 33 ore per gli alunni che non si avvalgono della IRC e che hanno scelto l'ingresso alla seconda ora o l'uscita anticipata nel caso in cui la lezione coincida con la prima o l'ultima ora di lezione.

Art. 6

Per gli alunni H, si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato.

Art. 7

Sono computate come ore di assenza:

- entrate alla 2^a ora;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 8

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.);
- la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l'accesso all'Università o altri percorsi post diploma;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr., Legge n° 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, ecc.);
- la mancata partecipazione alle Assemblee d'Istituto

Art. 9

Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei casi seguenti:

a) motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale :

- ricovero ospedaliero - cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente - terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)

b) motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; trasferimento della famiglia

c) esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (Legge 104/92, art. 3 comma 3).

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La documentazione relativa alle assenze di cui sopra deve essere fornita al Coordinatore della classe ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è quindi soggetta alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'Istituto.

Art. 10

Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. 122 del 2009, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Art. 11

Prima degli scrutini intermedi e finali i Coordinatori di classe avranno cura di comunicare per iscritto ad ogni studente e alla sua famiglia, attraverso la segreteria didattica, la quantità oraria di assenze accumulate.

Appendice Normativa

• L'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

• L'art. 11 del DPR 122/2009 prevede: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse".

L'art. 74, comma 3 del D. Lgs. 297/94 prevede: "Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni."

• L'art. 3, comma 1 del DPR 249/98 prevede: "Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio."